

## **A396C - GARGANO CORSE/ACI**

Provvedimento n. 23280

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 febbraio 2012;

SENTITO il Relatore, Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 14-ter, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, l'Autorità, in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera dell'11 giugno 2009 con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dall'A.C.I. - Automobile Club d'Italia (di seguito, ACI) ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 e contestualmente, è stato chiuso il procedimento nei confronti dell'ACI senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera dell'11 maggio 2011, con la quale è stato avviato, nei confronti dell'ACI un procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per inottemperanza alla delibera dell'Autorità dell'11 giugno 2009, con particolare riferimento al fatto che l'ACI avesse "reintegrato" nel proprio Statuto l'articolo 17, lettera n), il quale prevedeva che "il Consiglio generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26" di C.S.A.I. - Commissione sportiva automobilistica italiana (di seguito, CSAI);

VISTA la propria delibera n. 22680 del 4 agosto 2011 con la quale il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 20 ottobre 2011;

VISTA la propria delibera del 18 ottobre 2011, con la quale, oltre a disporre la proroga del procedimento al 18 gennaio 2012 e la sostituzione del responsabile del procedimento, è stata disposta nei confronti dell'ACI un'estensione oggettiva del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo al fatto che alcuni articoli del Regolamento CSAI non sarebbero stati modificati come previsto dagli impegni accolti dall'Autorità. In particolare, il testo degli articoli 22, 25 e 31.1 del Regolamento CSAI non sarebbe risultato conforme agli impegni, mentre l'articolo 16 del Regolamento nazionale sportivo (di seguito, RNS) avrebbe incluso la specialità "gymkane" fra le attività "a ridotto contenuto agonistico" e non fra quelle "ludiche" o "non agonistiche";

SENTITI i rappresentanti legali della F.I.K. - Federazione italiana karting nel corso dell'audizione svoltasi in data 4 novembre 2011;

SENTITI i rappresentanti legali di ACI nel corso dell'audizione svoltasi in data 4 dicembre 2011;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DELL'11 GIUGNO 2009**

Con provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009, l'Autorità ha deliberato la chiusura del procedimento A396 avviato nei confronti di ACI - Automobile Club d'Italia (di seguito anche ACI) senza accertare l'infrazione e rendendo obbligatori gli impegni da questa proposti ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90.

Tra le misure proposte e rese obbligatorie, in particolare, ACI si è impegnata a modificare l'articolo 17 del proprio Statuto, eliminando il riferimento all'approvazione del Regolamento CSAI da parte di ACI; nello specifico la modifica riguarda l'eliminazione di quanto previsto alla lettera n) dell'articolo 17 secondo cui "Il Consiglio Generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26".

Inoltre, ACI si è impegnata a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI:

1) modificasse l'articolo 22 del Regolamento CSAI per sancire espressamente che:

- la competenza della Federazione a disciplinare le attività di natura ludica non è esclusiva;
- la tessera sportiva ACI/CSAI è richiesta solo per lo svolgimento di attività agonistiche;

2) modificasse il Regolamento CSAI e le altre norme CSAI attuative affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, potessero liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nello svolgimento di eventi sportivi automobilistici di natura ludica;

3) modificasse, tra gli altri, l'articolo 31.1 del Regolamento CSAI, eliminando la menzione dei "rapporti di massima collaborazione" tra Delegati CSAI e ACP;

4) modificasse il Regolamento CSAI e le altre norme CSAI attuative affinché venisse chiarito che gli eventi sportivi di natura ludica, organizzati da enti e/o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli.

## II. IL PROCEDIMENTO DI INOTTEMPERANZA

Con segnalazione del 21 aprile 2011, ulteriormente integrata in data 29 aprile 2011, la *Federazione Italiana Karting – FIK* ha segnalato diverse condotte dell'ACI potenzialmente integranti corrispondenti fattispecie di inottemperanza agli impegni, tra le quali l'avvenuta reintegra del testo originario dell'articolo 17 dello Statuto nella versione precedente al provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009 e, a tal fine, ha depositato un estratto dello Statuto medesimo.

In data 4 maggio 2011 è stato acquisito dal sito istituzionale di ACI [[www.aci.it/sezione-istituzionale/laci/profilo/documenti-normativi.html](http://www.aci.it/sezione-istituzionale/laci/profilo/documenti-normativi.html).] la versione 2011 dello Statuto da cui effettivamente risultava la previsione dell'articolo 17, lettera n), secondo cui *"Il Consiglio Generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26"*.

Tale circostanza non risultava coerente con l'impegno di modifica dell'articolo 17 dello Statuto assunto da ACI. Pertanto, con il provvedimento dell'11 maggio 2011, l'Autorità ha contestato ad ACI la violazione di cui all'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90, per inottemperanza alla propria delibera dell'11 giugno 2009.

In data 4 agosto 2011 il procedimento è stato prorogato al 20 ottobre successivo, essendo stata accolta la richiesta di partecipazione allo stesso della Federazione Italiana Karting - FIK, dell'ACSI - Associazione di cultura, sport e tempo libero, della UISP - Unione Italiana Sport Per tutti, dell'AICS – Associazione Italiana Cultura Sport, del CNSL – Centro Nazionale Sportivo Libertas, dell'ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e dell'MSP – Movimento Sportivo Popolare Italia.

In data 6 settembre 2011 è stata acquisita una copia dell'Annuario sportivo automobilistico dal sito istituzionale di CSAI ([www.csa.iaci.it/fileadmin/doc/annuario/2011/apertura\\_2011.pdf](http://www.csa.iaci.it/fileadmin/doc/annuario/2011/apertura_2011.pdf)), contenente le versioni aggiornate del Regolamento CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo. Da esso risultava che:

- l'articolo 22 del Regolamento CSAI è stato riformulato come segue: *"Chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI-CSAI. Chiunque può partecipare liberamente ad attività ludico-ricreative che potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli. L'affiliazione di una persona giuridica si ottiene mediante la titolarità di una tessera sportiva ACI-CSAI di qualifica corrispondente alle funzioni che la persona giuridica stessa ricopre nell'ordinamento sportivo"*;
- all'articolo 25 del Regolamento CSAI non sono stati aggiunti i commi di cui all'impegno sub 2);
- l'articolo 31.1 del Regolamento CSAI continua a prevedere, che *"i Delegati Provinciali e locali e i Delegati Regionali della CSAI [...] in particolare, nei confronti degli Automobile Club devono intrattenere rapporti di massima collaborazione, dati i fini comuni nella gestione dello sport"*.
- l'articolo 16 del Regolamento Nazionale Sportivo è stato modificato nella misura proposta negli impegni con riferimento all'introduzione dell'inciso di cui al punto sub 4). Il medesimo articolo 16 del RNS, tuttavia, riporta la specialità *"Gymkane"* tra le attività a *"ridotto contenuto agonistico"* mentre la versione definitiva degli impegni, allegati al provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009 collocava tale tipologia di manifestazione sportiva automobilistica tra *"le attività meno pericolose"* (cd. *"ludiche o "non agonistiche"*).

Tali risultanze erano in contrasto con gli impegni assunti da ACI, relativamente a modifiche da apportarsi, da parte di CSAI, al proprio Regolamento e al Regolamento Nazionale Sportivo. Pertanto, con il provvedimento del 18 ottobre 2011, l'Autorità ha contestato ad ACI la violazione di cui all'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90, per inottemperanza alla propria delibera dell'11 giugno 2009, anche sotto i suddetti profili, contestualmente prorogando la durata del procedimento.

## III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

### ***La modifica dell'articolo 17, lettera n), dello Statuto ACI***

In merito alle modifiche statutarie previste dagli impegni resi obbligatori dall'Autorità con il richiamato provvedimento dell'11 giugno 2009, risulta che la modifica dell'articolo 17, lettera n), dello Statuto è stata proposta dal Consiglio generale dell'ACI in data 15 ottobre 2009 (unitamente a quella riguardante l'articolo 25) ed approvata dall'Assemblea generale nella seduta del 26 ottobre 2009.

A seguito di tale delibera, ACI, ai sensi dell'articolo 68 del proprio Statuto, ha trasmesso i relativi atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (di seguito, PCM) in data 27 novembre 2009, per la necessaria approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, in assenza della quale non è possibile pubblicare sul proprio sito o diffondere versioni aggiornate del relativo documento.

La PCM ha fornito riscontro a tale richiesta in data 26 giugno 2010, prospettando ulteriori modifiche, non attinenti agli impegni, recepite dall'assemblea ACI del 16 dicembre 2010.

L'ACI, con nota del 22 febbraio 2011, ha successivamente richiesto una *"sollecita approvazione al fine di rendere applicabili con la massima tempestività le nuove disposizioni statutarie"* alla PCM, che ha riscontrato al riguardo in data 18 agosto 2011.

Le modifiche statutarie dell'ACI, come da impegni assunti con l'Autorità (già artt. 17 e 25 del precedente Statuto, ora artt. 15 e 24 nuovo Statuto ACI), sono state quindi definitivamente ratificate dalla PCM in data 18 agosto 2011.

### ***La modifica del Regolamento e del RNS di CSAI***

Per quanto concerne la presunta, omessa modifica dei regolamenti di CSAI, le relative modifiche sono state tutte approvate dal Consiglio sportivo nazionale in data 22 luglio 2009 come da impegni e poi trasmesse al CONI, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento CSAI, in data 21 gennaio 2010, con successivo riscontro da parte di quest'ultimo (che ha raccomandato l'adozione di ulteriori, diverse disposizioni nel regolamento CSAI) del 9 giugno 2010. Tale lasso di tempo è attribuibile al fatto che CSAI ha dovuto attendere che ACI trasmettesse al CONI le modifiche relative al proprio Statuto per l'approvazione ai fini sportivi.

Al termine di un *iter* che ha previsto un ulteriore passaggio fra CSAI e CONI per questioni attinenti al Regolamento ma non alla parte oggetto di impegni (11 agosto 2010-2 dicembre 2010), CSAI ha approvato le previste modifiche il 31 marzo 2011, con successiva trasmissione al CONI il 21 novembre 2011 per la definitiva ratifica.

In merito alla questione "gymkane" (articolo 16 RNS), essa è in realtà dovuta ad un errore materiale contenuto nel formulario depositato presso l'Autorità (pag. 8, capoverso 2 del Formulario), in cui si faceva riferimento - appunto, per errore - al fatto che tali eventi fossero di tipo "ludico" o "non agonistico", mentre, in realtà, essi appartengono alla categoria delle manifestazioni "a basso contenuto agonistico".

### **IV. LA POSIZIONE DI ACI**

#### ***La modifica dell'articolo 17, lettera n) dello Statuto ACI***

ACI sostiene che, in primo luogo, è del tutto infondata l'ipotesi secondo la quale ACI avrebbe prima dato esecuzione all'impegno in esame, per poi intervenire con una nuova decisione della propria assemblea al fine di "reintegrare" il testo precedente del solo articolo 15 del proprio Statuto (già articolo 17, *lettera n*).

In secondo luogo, ACI rileva che non è in ogni caso imputabile ad ACI, ai sensi della legge n. 689/81, alcuna azione od omissione nell'ottemperanza agli impegni accolti dall'Autorità, tenuto conto che una volta adottata la modifica statutaria da parte dell'assemblea in base agli impegni accolti dall'Autorità, la relativa delibera è stata trasmessa senza indugio all'amministrazione vigilante (PCM), titolare del potere di approvare tali modifiche. Il ritardo da parte della PCM nell'approvazione delle citate modifiche non è pertanto attribuibile ad ACI, non essendo peraltro in alcun modo connesso agli articoli oggetto di impegni, ma ad altre questioni sollevate dall'amministrazione vigilante.

In tale contesto, ACI, in conformità al principio di personalità della responsabilità amministrativa (artt. 1 e 3 della legge n. 689/81) sostiene di non poter essere ritenuto responsabile delle condotte poste in essere da parte di un soggetto terzo, quale, nel caso di specie, la PCM.

Qualora, poi, l'Autorità volesse ravvisare una violazione dell'impegno in esame per il solo fatto che, formalmente, alla data di decisione dell'avvio (11 maggio 2011) lo Statuto ACI non risultava ancora definitivamente ratificato per effetto del ritardo della sua approvazione da parte della PCM, appare evidente, ad avviso della Federazione, che tale condotta non sarebbe imputabile ad ACI. In ogni caso, tale omissione formale, comunque non attribuibile ad ACI, è venuta meno nel corso del procedimento per effetto dell'intervenuto d.m. di ratifica del 18 agosto 2011.

L'ACI evidenzia di aver dato comunque applicazione di fatto alle nuove norme statutarie anche nelle more della necessaria ratifica da parte della PCM, non essendo stata più né esaminata né approvata dall'ACI alcuna modifica del Regolamento CSAI già dal 26 ottobre 2009 (come invece prevedeva l'articolo 17, *lettera n*) del precedente Regolamento).

#### ***La modifica del Regolamento e del RNS di CSAI***

Anche riguardo alle contestazioni relative alle presunte mancate modifiche al Regolamento e al RNS di CSAI, ACI ribadisce le considerazioni già sviluppate a proposito delle modifiche statutarie. In particolare, qualora l'Autorità intendesse ravvisare una violazione degli impegni per il solo fatto che il regolamento CSAI non risulta ancora formalmente modificato a causa della ritardata ratifica da parte del CONI, ACI sostiene che è evidente che tale condotta non potrebbe essere in ogni caso imputata ad ACI o a CSAI (che non è e non è nemmeno stata parte del procedimento).

In conformità al principio di personalità della responsabilità amministrativa (artt. 1 e 3 legge n. 689/81), ACI non potrebbe infatti essere ritenuta responsabile delle condotte di un soggetto ad esso estraneo (CONI) che, a sua volta, nell'esercizio delle funzioni normativamente previste, ha richiesto un riesame delle modifiche regolamentari, peraltro su aspetti e questioni estranee agli impegni accolti dall'Autorità.

Un ulteriore elemento di valutazione della fattispecie in esame posto in evidenza da ACI nella propria memoria si riferisce al fatto che nello stesso formulario contenente gli impegni prospettati da ACI - ed in quanto tale accolto dall'Autorità con il provvedimento dell'11 giugno 2009 - si precisava "*che gli impegni che implicano modifiche del regolamento CSAI e di ogni altro atto emanato da tale organo [...], saranno realizzati direttamente dalla stessa CSAI*", al contempo evidenziando: "*Va da sé che l'implementazione di tali impegni, laddove comporti modifiche e/o integrazioni di norme e disposizioni dell'ordinamento di CSAI, è espressamente subordinata all'approvazione dei competenti organi della medesima, sulle cui deliberazioni ACI non è in grado di esercitare alcuna influenza*".

In proposito, ACI rileva che uno dei principali obiettivi perseguiti con gli impegni resi obbligatori dall'Autorità era proprio quello di assicurare "*l'effettiva attribuzione a CSAI dell'esercizio e della gestione del potere sportivo*", nello

specifico attraverso la modifica dell'articolo 17, *lettera n)* dello Statuto federale (ora articolo 15), che prevedeva l'approvazione da parte dell'ACI dei regolamenti CSAI.

Gli impegni assunti da ACI miravano quindi a fare in modo che il potere sportivo venisse *"ad essere esercitato da CSAI in maniera indipendente da ACI"* e, proprio in ragione di questa finalità, sono stati accettati e resi vincolanti dall'Autorità. Il testo degli impegni, infatti, era stato fin dall'inizio concepito allo scopo di non consentire alcuna intromissione da parte di ACI nella legittima sfera di competenza di CSAI.

Pertanto, in ragione dell'assetto regolamentare derivante dagli impegni, ACI non poteva esercitare che un mero controllo esterno sull'operato di CSAI, verificando la rispondenza delle relative delibere alle misure rese obbligatorie dall'Autorità, in tal guisa esauendosi gli obblighi di ACI, avendo quest'ultimo dimostrato di *"aver fatto tutto quanto in proprio potere affinché"* CSAI desse esecuzione agli impegni.

In sostanza, ad avviso della Federazione non si può richiedere ad ACI, al fine di ottemperare agli impegni, di non approvare più le delibere adottate da CSAI (modifica dell'articolo 17, *lettera n)* dello Statuto ACI, ora articolo 15) e, dall'altra, contestarle di non essere attivamente intervenuta sull'iter di modifica dei regolamenti della stessa Commissione.

ACI conclude nel senso che, a prescindere da quanto sopra esposto, le disposizioni dei regolamenti CSAI previste dagli impegni, così come quelle riguardanti lo Statuto ACI, hanno già trovato un'applicazione sostanziale.

In merito alla questione *"gymkane"* ACI afferma che essa non costituisce un'inottemperanza agli impegni accolti dall'Autorità, essendo dovuta ad un errore materiale contenuto nel formulario depositato presso l'Autorità.

L'ACI ha comunque rilevato che CSAI ha già provveduto ad inserire nell'elenco delle manifestazioni *"a basso contenuto agonistico"* oggetto di convenzione anche le *"gymkane"*, dato che tale impegno è già previsto da quanto prospettato nel formulario circa tale genere di manifestazioni.

Tale correzione è stata effettuata da CSAI attraverso l'inclusione delle *"gymkane"* tra le c.d. *"competizioni interessate"*, che possono formare oggetto di convenzione quadro con gli EPS. In tale ottica, sarà compito di CSAI rendere noto a tutti i soggetti interessati tramite una apposita comunicazione sul proprio sito web lo schema di convenzione quadro con gli EPS sottoposto all'Autorità, comprensivo anche delle *"gymkane"* quali competizioni a ridotto contenuto agonistico ai sensi dell'articolo 16 del RNS.

## V. VALUTAZIONI

In base a quanto emerso nel corso del procedimento, ACI ha modificato nel proprio Statuto l'articolo 17, *lettera n)*, eliminando, nell'attuale versione della stessa norma (articolo 15 Statuto ACI) la previsione in base alla quale *"il Consiglio generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26"*. Tale modifica, a seguito dell'approvazione da parte della PCM, è entrata in formalmente vigore a far data dal 18 agosto 2011.

Il ritardo da parte della PCM nell'approvazione delle modifiche previste dagli impegni non appare attribuibile ad ACI, essendo peraltro connesso a questioni sollevate dall'amministrazione vigilante non relative agli impegni. In tale contesto, ACI, in conformità al principio di personalità della responsabilità amministrativa (artt. 1 e 3 della legge n. 689/81) non può quindi essere ritenuto responsabile delle condotte poste in essere da parte di un soggetto terzo, quale, nel caso di specie, la PCM.

Per quanto concerne le modifiche previste dagli impegni con riferimento ai regolamenti CSAI, dagli atti istruttori si evince che il Consiglio sportivo nazionale di CSAI in data 22 luglio 2009 ha deliberato tali modifiche, trasmettendole al CONI, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento CSAI, in data 21 gennaio 2010. Le ultime modifiche del Regolamento, non attinenti all'oggetto degli impegni, sono state approvate da CSAI il 31 marzo 2011 e trasmesse al CONI il successivo 21 novembre.

Al riguardo, occorre nuovamente rilevare che non può essere attribuita né ad ACI né a CSAI alcuna responsabilità per quanto attiene alla ratifica, da parte di un soggetto terzo, nel caso di specie il CONI, delle modifiche apportate da CSAI al proprio Regolamento.

Con riferimento alle condotte direttamente attribuibili a CSAI, si rileva che, nello stesso formulario depositato da ACI e formalizzato nel provvedimento di accoglimento degli impegni, ACI ha precisato *"che gli impegni che implicano modifiche del regolamento CSAI e di ogni altro atto emanato da tale organo [...], saranno realizzati direttamente dalla stessa CSAI"*, al contempo evidenziando: *"Va da sé che l'implementazione di tali impegni, laddove comporti modifiche e/o integrazioni di norme e disposizioni dell'ordinamento di CSAI, è espressamente subordinata all'approvazione dei competenti organi della medesima, sulle cui deliberazioni ACI non è in grado di esercitare alcuna influenza"*.

Deve al riguardo essere esclusa la responsabilità *ex lege* 689/81 di ACI in relazione all'adozione definitiva da parte di CSAI delle decisioni necessarie al fine dell'ottemperanza a tali impegni, decisioni che CSAI ha assunto, sotto l'impulso della stessa ACI, e trasmesso all'organo competente per la loro ratifica.

Infine, con riferimento alle *Gymkane* CSAI ha già provveduto ad includere tali competizioni tra quelle per cui gli EPS possono concludere una convenzione ai fini della loro organizzazione. Tale circostanza sarà inoltre resa nota a tutti gli operatori del settore tramite un'apposita comunicazione diffusa sul sito *web* dell'ACI.

RITENUTO, pertanto, che, in base a quanto sopra esposto, le condotte poste in essere dall'ACI non appaiono suscettibili, allo stato degli atti, di costituire, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge n. 287/90, una

fattispecie di inottemperanza al provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dall'ACI - Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

di non doversi procedere nei confronti dell'ACI all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*